

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ROMA, 26 FEBBRAIO 2002

Div. VI^A

Prot. F/683

ALL' AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - A.G.E.A
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

AGLI ASSESSORATI ALL'AGRICOLTURA DELLE REGIONI
LORO SEDI

AGLI ASSESSORATI ALL'AGRICOLTURA DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

ALL'ISPETTORATO CENTRALE
REPRESSIONE FRODI
S E D E

AL COMANDO CARABINIERI TUTELA NORME COMUNITARIE ED AGROALIMENTARI
VIA TORINO, 44 - R O M A

AL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA SANITA'
VIA GIOACCHINO ROSSI, 21 - ROMA

ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DI CATEGORIA
LORO SEDI

ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
PALERMO

AI COMMISSARI DI GOVERNO
LORO SEDI

AL COMMISSARIO DI STATO PER LA REGIONE SICILIANA
PALERMO

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE - Area verifiche e controlli
VIA CARUCCI, 71, ROMA

Oggetto : Distillazione di crisi dei vini da tavola di cui all'art. 30 del regolamento (CE) n 1493/99,
per la campagna 2001/2002

Si fa seguito alla nota n. F/514 del 13/02/2002 con la quale è stato comunicato che nel corso della riunione dell'8 febbraio c.a., il Comitato di Gestione Vino ha espresso, tra l'altro, parere favorevole sul progetto di regolamento che apre in Italia la distillazione di crisi, prevista all'articolo 30 del Reg. CE 1493/99, per 4.000.000 ettolitri di vino da tavola.

Il regolamento (CE) n. 346 del 25 febbraio 2002 della Commissione U.E. (G.U. CE L. 55 del 26 febbraio 2002) contiene le disposizioni ed i termini per l'applicazione della distillazione di crisi in Italia. Con la presente nota si forniscono gli elementi necessari per consentire ai produttori interessati di aderire alla misura di cui trattasi.

Possono accedere alla distillazione di crisi soltanto i produttori di vino da tavola che, nella presente campagna, hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino da tavola alla data della presentazione del contratto.

Possono formare oggetto dei contratti di distillazione i vini da tavola aventi le caratteristiche previste al punto 13 dell'allegato 1 del regolamento CE n. 1493/99, entro il limite massimo della quantità complessiva indicata. .

Le caratteristiche del vino oggetto del contratto di distillazione devono risultare da un certificato di analisi rilasciato da un Laboratorio od Istituto all'uopo abilitato, da allegare al contratto di distillazione.

I prodotti ottenuti dalla distillazione avente un titolo alcolometrico di almeno 92% vol. devono formare oggetto di cessione all'A.G.E.A, alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite dall'Agenzia medesima.

Ai sensi dell'articolo 5 del progetto di regolamento il prezzo minimo di cessione alla distillazione dei vini da tavola di cui trattasi è di EURO 1,914 per % vol. e per ettolitro.

Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

L'obbligo del rispetto del termine di pagamento è subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 27 del Reg. CE n. 1493/99, per la campagna 2000/2001.

Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine di due mesi, il pagamento del prezzo di acquisto sarà effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima.

L'A.G.E.A. corrisponderà al distillatore "riconosciuto" il prezzo di 2,2812 EURO % vol. e per ettolitro di prodotto ottenuto entro tre mesi dalla data in cui l'alcool è stato consegnato all'Agenzia e sia fornita la prova del pagamento del prezzo minimo di acquisto entro i termini stabiliti, nonché le altre indicazioni previste all'art. 65 paragrafo 8 del Reg. CE n. 1623/2000.

E' prevista la possibilità che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto, possa chiedere all'A.G.E.A. un anticipo del prezzo a condizione che costituisca a favore dell'A.G.E.A. stessa una cauzione pari al 120% di EURO 1,1222 % Vol. per ettolitro di vino oggetto del contratto approvato secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1983 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983.

Nel caso di richiesta di pagamento anticipato del prezzo, il relativo importo sarà corrisposto dall'A.G.E.A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione.

Ai fini dello svincolo della cauzione i distillatori devono fornire all'A.G.E.A - nei termini previsti - la prova che:

- o il quantitativo totale del vino da tavola oggetto del contratto è stato distillato,
- o è stato pagato al produttore il prezzo di acquisto del vino entro i termini prescritti,
- o l'alcool ottenuto dalla distillazione è stato consegnato all'A.G.E.A. nei tempi prescritti.

Se le prove di cui sopra non saranno presentate entro i termini, l'importo della cauzione sarà totalmente incamerato dall'A.G.E.A..

I contratti devono essere presentati all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o ad altro organismo designato dalla Regione tra il 4 marzo ed il 22 marzo 2002.

In considerazione del limitato periodo di tempo previsto per la presentazione dei contratti al fine di consentire una maggiore efficacia della misura è possibile presentare fino ad un massimo di tre contratti per ciascun produttore.

Al contratto deve essere allegata la copia autenticata della dichiarazione di produzione e la copia del registro di cantina dal quale risulta il volume di vino giacente alla data di presentazione del contratto.

Il contratto di distillazione per il quale si chiede l'approvazione deve avere per oggetto l'acquisto del vino da tavola da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato in precedenza, fatta salva la riduzione di cui all'art. 76 del Reg. CE n. 1623/2000 che, per la misura in questione, è pari a 0,1811 EURO per ogni grado ettolitro di vino da tavola consegnato alla distillazione, per i produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio degli aiuti comunitari.

Oltre ai predetti elementi, nel contratto di distillazione vanno indicati:

- a. le generalità e l'indirizzo del produttore;
- b. la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino da tavola che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualità dei prodotti destinati alla distillazione.
- c. il luogo ove è immagazzinato il vino;
- d. il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
- e. l'indirizzo della distilleria.

Gli stessi contratti devono contenere la dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilità:

- attestati di aver soddisfatto per la campagna 2000/2001 agli obblighi delle distillazioni di cui all'art. 27 e, ove tenuto, all'art. 28 del Reg. CEE n. 1493/99;
 - si impegni ad aggiungere al vino da tavola cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ettolitro secondo le modalità previste dal D.M. 11 aprile 2001;
- attestati di non aver presentato nella Provincia e/o in altre Province contratti relativi alla distillazione di cui trattasi, specificando, in caso contrario, l'Ufficio presso il quale ha presentato altri contratti e la quantità di vino oggetto dei contratti medesimi, fermo restando il limite massimo di tre contratti per la distillazione in causa.

Il contratto di distillazione dovrà essere corredato, inoltre, dalla prova che è stata costituita, a favore dell'AG.E.A., una cauzione pari a 5 EURO per ettolitro di vino da tavola oggetto del contratto stesso.

Gli Uffici periferici preposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alla ricezione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06-4814377) al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Mercato - Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari - Ufficio Vitivinicolo - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA:

- entro e non oltre il 28 marzo 2002 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentate nel periodo dal 4 marzo al 22 marzo 2002;
- entro e non oltre il 10 maggio 2002 i dati relativi ai contratti approvati.

Le comunicazioni relative ai contratti presentati devono pervenire alla scrivente anche qualora il quantitativo sia negativo.

Le comunicazioni devono essere conformi agli allegati A e B tenuto conto di quanto disposto con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 228 del 29 settembre 2000).

Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi lo scorso anno e, quindi, la possibilità che i volumi di vino non siano presi in considerazione per l'accesso alla misura, si ritiene opportuno che gli uffici delle Regioni preposti alla ricezione dei contratti contattino telefonicamente gli uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio del Fax per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente pervenuti e siano presi in considerazione per la successiva comunicazione agli Uffici della Commissione.

L'organo incaricato dalle Regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procederà, sulla base della documentazione presentata, all'accertamento,:

- della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;
- della giacenza in cantina di un volume di vino da tavola pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione;
- della conformità della fideiussione di 5 Euro al modello predisposto dall' AG.E.A..

Gli Uffici preposti all'approvazione dei contratti devono verificare che i contratti e le dichiarazioni delle quali si chiede l'approvazione siano stati oggetto delle comunicazioni pervenute nei termini stabiliti al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle Politiche di Mercato - D.G. per le Politiche Agroalimentari - Ufficio vitivinicolo - Via XX settembre 20, 00187 Roma - secondo le modalità previste.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli organismi regionali la scrivente potrebbe decidere, entro il 10 aprile 2002, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni presentati, tenuto conto che non è possibile superare in ambito nazionale il volume di 4.000.000 hl di vino da tavola da distillare.

Si ritiene utile precisare che la mancata comunicazione direttamente alla scrivente entro il termine stabilito del 28 marzo 2002 delle quantità di vino da tavola oggetto dei contratti e/o delle dichiarazioni presentati, comporta che gli stessi non possono essere approvati e, quindi, non potranno essere corrisposti né il prezzo minimo né gli aiuti.

Resta inteso che, nel caso in cui entro il 28 marzo p.v. non pervenga alcuna comunicazione da parte degli uffici periferici nel termine imperativo previsto, si intende che nessun contratto o dichiarazione è stata presentata nel periodo 4 marzo - 22 marzo 2002.

Il vino può essere introdotto in distilleria solamente dopo l'approvazione dei contratti di distillazione o delle dichiarazioni e, comunque, non oltre il 31 luglio 2002.

In base al D.M. 11 aprile 2001 è fatto obbligo ai produttori di comunicare telegraficamente all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio, l'avvenuta denaturazione del vino da tavola, secondo le norme del precitato decreto 11 aprile 2001 e di procedere all'estrazione ed alla consegna del prodotto dopo aver effettuato la denaturazione.

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino da tavola che non sia stato denaturato in conformità a quanto prescritto dal precitato Decreto.

Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare, del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze d'intesa con l' AG.E.A.. Copia delle comunicazioni con le quali i distillatori comunicano i piani di ritiro del vino, dovranno essere inviate dai distillatori anche agli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per il territorio in cui ha sede lo stabilimento di distillazione che comunica il piano di ritiro del vino, i cui numeri di fax ed indirizzi di posta elettronica sono riportati nell'elenco allegato. In considerazione dei termini ristretti previsti dalla normativa comunitaria per effettuare le comunicazioni prescritte si chiede a codesti Assessorati di voler assicurare che gli organi da essi designati provvedano ad effettuare, nei termini previsti tutte le comunicazioni, garantendo il necessario coordinamento.

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO PETROLI
Allegato